



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile di settore: GALEOTTI UGO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4307 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14235 - Data adozione: 20/12/2016

Oggetto: Quantificazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2016

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/12/2016

Numero interno di proposta: 2016AD017440

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 4307 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Riassetto Direzione Generale Organizzazione e sistemi informativi”;

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione della consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale per l’anno 2016 di cui all’art. 26 del citato CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 23.12.1999;

VISTO l’art. 38, commi 1 e 7, della legge regionale n. 66 del 27.12.2011 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con cui si stabilisce che il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è trasferito nel ruolo unico regionale e contemporaneamente assegnato ad ARTEA e che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità;

VISTA la nota prot. 126509 del 03.11.2011 con la quale il direttore di ARTEA quantifica in € 215.846 le risorse stabili del fondo relativo al salario accessorio del personale dirigente di ARTEA;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 52/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” ed in particolare:

- l’art. 17, comma 2 in base al quale con decorrenza 01.04.2016 la Regione subentra nella titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall’Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) e ne acquisisce parte del personale;
- l’art. 19, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 01.04.2016 le risorse dell’Agenzia regionale di promozione turistica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di

pari riduzione apportata dall’Agenzia all’ammontare dei propri fondi per la contrattazione integrativa;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1259 del 23.03.2016 con il quale sono state inquadrare nel ruolo organico della Regione Toscana 23 unità di personale dell’Agenzia Toscana promozione turistica, di cui 3 di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale di promozione turistica n. 117 del 28.10.2016 che quantifica in €125.900 annui le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale dirigente sopra citato, risorse che per l’anno 2016, in ragione della decorrenza del trasferimento del personale dal 01.04.2016, corrispondono a € 94.127,34;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante “*disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011*” e dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011*” e richiamati in particolare:

- gli artt. 2, 7, 8 e 12 in cui si definiscono le funzioni esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni che sono oggetto di trasferimento alla Regione Toscana e si stabiliscono le regole per l’individuazione del personale da trasferire presso la Regione Toscana, prevedendo che il personale a tempo indeterminato trasferito confluisca in un’apposita dotazione organica provvisoria fino all’applicazione del contratto decentrato di cui all’art. 1 comma 96 lett. a) della l. 56/2014;
- l’art. 9, comma 1, che fissa al 1° gennaio 2016 la data per il trasferimento delle funzioni e del personale;
- l’art. 9, commi 6 e 7, con cui si stabilisce che a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell’ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito;
- l’art. 9 comma 5 con il quale, conformemente a quanto previsto dall’art 1 comma 96 lett. a) della legge 56/2014, “i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla maggiore consistenza del fondo”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 1264 del 21.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 della Dotazione organica provvisoria ai fini dell’inquadramento del personale delle Amministrazioni Provinciali e dell’Unione Comuni trasferito ai sensi dell’articolo 7 della sopracitata legge regionale n. 22/2015”;

RICHIAMATI altresì:

- i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016, con i quali sono state inquadrare 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;

VISTI gli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 nei quali sono definiti i costi del personale delle Amministrazioni provinciali, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015;

DATO ATTO che nei predetti allegati D e D bis della l.r. 70/2015 la quota di risorse che, nell'ambito del costo del personale dirigente trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, alimenta stabilmente i fondi per il trattamento economico accessorio della Regione Toscana secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della medesima l.r. 22/2015, è quantificata in complessivi €1.086.856, così dettagliati per ente di provenienza:

Amministrazione	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)
Provincia di Arezzo	57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091
Provincia di Grosseto	102.732
Provincia di Livorno	247.109
Provincia di Lucca	224.899
Provincia di Massa	39.149
Provincia di Pisa	83.945
Provincia di Prato	57.858
Provincia di Siena	40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703
Unione comuni Garfagnana	43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092
TOTALE	1.086.856

Tabella 1

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ed in particolare l'art. 1 comma 236, in base al quale "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4205 del 14.06.2016 avente ad oggetto la “quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2015”;

DATO ATTO che la decurtazione da apportare al fondo delle risorse decentrate dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 236 della citata legge 208/2015 è quantificata in via preventiva in € 455.670, di cui:

- €36.617 per supero dell’importo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell’anno 2015 come quantificate con il succitato decreto dirigenziale 4205/2016, interamente riferiti alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015;
- €403.258 riferiti alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015;
- € 15.795 ascrivibili alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015, interamente riferiti alla Unione Montana Alta Val di Cecina;

DATO ATTO altresì che la quantificazione definitiva delle decurtazioni di cui alla citata legge 208/2015 potrà aversi soltanto in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi all’effettiva consistenza del personale dell’anno 2016;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 ed in particolare l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

RILEVATO che le somme da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione dell’art. 71 comma 1 del citato decreto legge 112/2008 saranno computate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze del personale verificatesi nel 2016;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” che all’art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l’anno 2015 sulla determinazione dell’ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016;

VISTA la legge regionale 28.12.2015 n. 83 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12.01.2016 n. 2 avente ad oggetto “approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018 e del bilancio finanziario gestionale 2016-2018”;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 “Legge finanziaria per l’anno 2007”;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 “Legge finanziaria per l'anno 2008”;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 “Legge finanziaria per l'anno 2009”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2016 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2016			
Descrizione	Partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	TOTALE

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

CCNL 23/12/1999 art.26	7.226.949	-	7.226.949
CCNL 12.02.2002 art. 1	197.302	-	197.302
CCNL 22/02/2006 art. 23	331.604	-	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4	333.481	-	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16	321.939	-	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5	201.471	-	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814	-	2.525.814
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846	-	215.846
Applicazione l.r. 22/2015	-	1.086.856	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	94.127	-	94.127
Totale	11.448.533	1.086.856	12.535.389

Decurtazioni del fondo/parte fissa

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	- 1.238.129	-	- 1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	- 1.865.374	-	- 1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2015 (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	- 36.617	-	- 36.617
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 c.236 l. 208/2015)	- 403.258	- 15.795	- 419.053
Totale	- 3.543.378	- 15.795	- 3.559.173

Risorse variabili

Somme non utilizzate - anno precedente	700.522	-	700.522
Totale	700.522	-	700.522

Decurtazioni del fondo/parte variabile

decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2015 (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	-	-	-
decurtazioni del fondo/parte variabile - riduz.pers.in servizio (art. 1 c.236 l. 208/2015)	-	-	-
Totale	-	-	-

TOTALE COMPLESSIVO	8.605.677	1.071.061	9.676.738
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Tabella 2

- di dare atto che nella quantificazione di cui al punto 1) sono inserite le risorse connesse all'applicazione della l.r. 22/2015, che incrementano stabilmente, a decorrere dall'anno 2016, il fondo delle risorse decentrate della Regione Toscana e costituiscono specifiche partizioni all'interno del fondo della Regione, destinate esclusivamente al personale trasferito, secondo quanto specificato al successivo punto 3);
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015, la composizione per Ente di provenienza delle risorse ascrivibili al personale cui si applica la l.r. 22/2015, così come definite negli allegati D e D bis della l.r. 70/2015, è la seguente:

Amministrazione	Partizioni relative ai dipendenti cui si applica la l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	riduzione anno 2016 art. 1 comma 236 l. 208/2015 (quantificazione preventiva)	fondo anno 2016 (quantificazione preventiva)
Provincia di Arezzo	57.895		57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091		105.091
Provincia di Grosseto	102.732		102.732
Provincia di Livorno	247.109		247.109
Provincia di Lucca	224.899		224.899
Provincia di Massa	39.149		39.149
Provincia di Pisa	83.945		83.945
Provincia di Prato	57.858		57.858
Provincia di Siena	40.508		40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703	- 15.795	5.908
Unione comuni Garfagnana	43.163		43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712		27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092		35.092

Totale complessivo

1.086.856

-15.795

1.071.061

Tabella 3

4. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa, compatibilmente con le disposizioni di cui alla l.r. 22/2015, potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
5. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
6. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 3.235.499,43, per un totale di € 12.912.237,43 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, della quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

Il dirigente

Allegati n. 1

A *Prospetto di copertura finanziaria*

66e3eb4f27587e84535b7ece9bb8d29926ac3be3530f5f7e8d756ab3d7746d18

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE